



COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 28/06/2019	OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Leg. N. 267/2000. Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019
-----------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di giugno

Alle ore 19,15 e segg. e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto

Alla seduta straordinaria ed urgente di oggi 28/06/2019, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) GIARDINA MARIA ENRICHETTA	SI		9) RAGAGLIA ALFIO	SI	
2) PILLERA ALFIO		SI	10) PETRINA CHIARA	SI	
3) PROIETTO MARIA RITA	SI		11) SINDONI SARA ANNA	SI	
4) GULLOTTO GIUSEPPE		SI	12) CAGGEGI CARMELA	SI	
5) ANZALONE GIANLUCA	SI		13) LO CASTRO GIUSEPPE	SI	
6) CERAULO VINCENZO		SI	14) CRIMI STIGLIOLO MARCO	SI	
7) PALADINA CARMELITA M. RITA	SI		15) BORDONARO ALESSIA	SI	
8) SCALISI CARMELO TINDARO	SI		16) GRILLO ANTONINO	SI	

Presenti N. 13

Assenti N. 3

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. Alfio Ragaglia.

Partecipa alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Antonio Tumminello.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Proietto, Petrina e Sindoni.

La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il 1° punto all'o.d.g.: *“Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 251 del Decreto Leg. N. 267/2000. Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019”*.

Alle 19,30 entra il Consigliere Pillera, presenti N. 14 Consiglieri, assenti N. 2 Consiglieri (Gullotto e Ceraulo).

Il Presidente dà lettura del verbale del Collegio dei Revisori prot. n. 11247/2019 e del dispositivo della proposta di delibera in esame e passa la parola al Sindaco.

Il Sindaco precisa che la rideterminazione e l’approvazione delle aliquote da applicare all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019 è un adempimento obbligatorio per il Consiglio Comunale in conseguenza della dichiarazione del dissesto finanziario. Illustra il criterio che prevede l’aumento al massimo consentito delle tasse ad esclusione del servizio acquedotto e della raccolta dei rifiuti, già a suo tempo aumentati. Comunica che la lotta all’evasione dei tributi locali, intensificata nei mesi scorsi, sta dando risultati positivi e annuncia che se il trend dovesse continuare a marzo 2020 si potrebbe diminuire il canone dell’acqua e la tassa sui rifiuti, mantenendo alta la qualità del servizio. Continua spiegando che la prima casa non sarà soggetta a nuove imposte, tranne le categorie catastali di lusso. I possessori di più case, dalla seconda pagheranno il 10,60 per mille, con un aumento, rispetto al passato, dell’1,60 per mille. Comunica, inoltre, che sarà introdotta una nuova imposta per i fabbricati, cosiddetti beni-merce (immobili costruiti da imprese edili, ma rimasti invenduti). Per questa tipologia di immobili, esenti da IMU, è previsto il pagamento della TASI al 2,50 per mille. I fabbricati rurali sono esenti dall’IMU, ma saranno soggetti alla TASI pari all’uno per mille. Le aree edificabili pagheranno l’IMU al 10,60 per mille, ma saranno esenti da TASI.

Alle 19.50 entra il Consigliere Ceraulo, presenti N. 15 Consiglieri, assente N. 1 Consigliere (Gullotto).

Il Cons. Grillo preso atto di quanto appena detto dal Sindaco, afferma che non è vero quanto annunciato dal Sindaco nella circostanza della dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente a proposito dell’aumento delle imposte e dei tributi locali. La realtà, afferma, è che molte famiglie pagheranno imposte e tasse che prima non erano dovute o che non si pagavano. L’aumento o l’introduzione di nuove aliquote avrà ripercussioni negative almeno per cinque anni sull’intera popolazione specie per le categorie più deboli. Anche gli imprenditori edili avranno un salasso da pagare e pertanto non saranno incentivati a investire nel nostro territorio. A seguire commenta gli altri aumenti previsti nella proposta di deliberazione in argomento e si riserva di intervenire in seguito.

La Consigliera Proietto afferma che l’Amministrazione comunale ha iniziato un lodevole processo di risanamento dell’Ente, di conseguenza si richiede alla popolazione un minimo di sacrifici.

Il Sindaco precisa che la causa per cui stasera si è riuniti in questo civico consesso è da ricercare nell’indebitamento accumulato dall’Ente nel tempo e non nella delibera di dichiarazione del dissesto finanziario. Afferma che sarà chiesto maggiormente a chi possiede immobili o capitale da essi derivanti. Aggiunge che i servizi a domanda individuale saranno i meno colpiti e che l’Amministrazione Comunale tasserà i “capitali” per concorrere al riequilibrio dei conti dell’Ente. Tale modus operandi è ritenuto dal Sindaco come il meno invasivo possibile per le fasce più deboli. Ribadisce che l’aumento dell’imposizione fiscale non è conseguenza del dissesto finanziario dell’Ente, ma delle condizioni economico-finanziarie dell’Ente. Pur tuttavia, afferma,

la sua Amministrazione Comunale, nel medio periodo, si impegna a diminuire l'imposizione sui servizi di raccolta dei rifiuti e dell'acquedotto.

Dopo un breve dibattito, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il Cons. Ceraulo dichiara che il suo gruppo esprimerà voto contrario, per le stesse motivazioni già espresse nella deliberazione di dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente.

Il Cons. Pillera precisa che l'aliquota IMU del 10,6 per mille era stata prevista dalla passata Amministrazione Comunale e dichiara voto favorevole.

Il Presidente, conclusi gli interventi, indice la votazione sulla proposta di: *"Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Leg. N. 267/2000. Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019"* che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 15 Consiglieri

Assente N. 1 Consigliere (Gullotto)

Favorevoli N. 10 Consiglieri

Contrari N. 5 Consiglieri (Ceraulo, Grillo, Sindoni, Caggegi, Anzalone).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera avente ad oggetto: *"Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Leg. N. 267/2000. Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019"* regolarmente munita del parere favorevole tecnico ex art. 53 L. 142/90 e s.m.i. e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Richiamato il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'O.R.EE.LL. ;

DELIBERA

Di approvare la proposta di *"Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Leg. N. 267/2000. Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019"* che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, a seguire, pone a votazione l'immediata esecutività del presente atto che ottiene il seguente risultato:

Presenti N. 15 Consiglieri

Assente N. 1 Consigliere (Gullotto)

Favorevoli N. 10 Consiglieri

Contrari N. 5 Consiglieri (Ceraulo, Grillo, Sindoni, Caggegi, Anzalone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare l'immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
Dott. ANTONIO RAGAGLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig.ra Maria Enrichetta GIARDINA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio dal **04 LUG. 2019** al **19 LUG. 2019**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **04 LUG. 2019**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.91, n.44, pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al senza opposizione o reclami, è divenuta esecutiva il giorno **28 GIU. 2019** :

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1° della L.R. n.44/1991);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2° della L.R. n.44/1991).

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

Proposta N. 25/CC del 18-06-2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da: IV SETTORE

Servizio interessato: ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE

OGGETTO	ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251 DEL DECRETO LEG. N. 267/2000 RIDETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMP) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019
---------	---

Lì 18/6/2019 IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA [Signature] IL PROPONENTE [Signature]

Si trasmette, completata l'istruttoria e raccolti i pareri infra riportati, per i provvedimenti di competenza, al

Lì IL SEGRETARIO GENERALE

Da inserire nell'ordine del giorno del

Lì

Esaminata dal CC approvata nella seduta del 28-06-2019 ore
 con deliberazione N. 24

Addì IL SEGRETARIO GENERALE

- Assenti
- Dichiarazione di voto
- Pubblicata all'Albo in data
- Divenuta esecutiva in data
- Trasmessa per l'esecuzione

Ai seguenti uffici:

 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Premesso:

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- che l'art. 248, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede *"a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio"*;
- che l'art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prescrive testualmente:
 1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*
 2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*
 3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*
 4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*
 5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*
 6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

Visto l'art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che statuisce *"l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti"*,

Considerato che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla Legge, come evidenziato di seguito nella presente deliberazione;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 ed art. 13 del D. Lgs 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita ed applicata l'imposta Municipale Propria (IMU), in tutti i Comuni del territorio nazionale con l'aliquota di base pari allo 0,76 % e con la possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione, come appresso riportato:
 - a) aliquota di base: 0,76 % - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
 - b) aliquota abitazione principale 0,4 % - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene istituita, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- art. 1, comma 703, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con il quale viene stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che :

- la TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è destinata alla copertura dei servizi indivisibili;
- l'art. 1, commi 676 e 677, della L. 147/2013 determina l'aliquota base della TASI in misura pari all'1 per mille e che per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare la detrazione per le abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate;

Considerato che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, la disciplina relativa all'**Imposta Municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI)** per l'anno 2016 presenta, rispetto alla previgente normativa del 2015, le differenze appresso indicate:

- nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta è stata abrogata l'equiparazione all'abitazione principale per cui, sussistendo le condizioni previste dall'art. 13, comma 3 lett. a), del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 208/15, si applica *ex lege* la riduzione della base imponibile del 50%;
- è stata introdotta l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), prescritta dall'art. 7,

comma 1 lettera h), del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, per i comuni elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

- è stata modificata la normativa IMU per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 28/12/2015, n. 208 come segue:
 - a) per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, è stata prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta;
 - b) per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione, si conferma il dettato legislativo dell'art. 13, comma 5, della L. 201/11 in base al quale per determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. 23/12/1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stato previsto, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 2, 3 e 4, che l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75 %, ai sensi della Legge 208/2015, articolo 1, comma 53;
- rimane di competenza dello Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, in conformità all'art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- sono state escluse dall'imposizione della TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 669, della L. n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, della L. n. 208/2015, i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 %, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della L. 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 14 della Legge 208/15, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 % o, in diminuzione, sino all'azzeramento;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), come modificato dall'art. 1, comma 42 lett. (a), della Legge di stabilità 2017 (L. n. 232/2016), ha sospeso per l'anno 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ad eccezione degli enti che deliberano il dissesto ai sensi dell'artt. 246 e seguenti del TUEL;
- l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. f), del D. L.

16/2014, statuisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, tranne, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 675, della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della L. 147/2013 dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla medesima unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 % e il 30 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Considerato che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto anche delle aliquote TASI, in considerazione dell'art. 1, commi 640 e 677, della L. n. 147/2013 secondo cui la somma delle aliquote TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa statale dell'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille; mentre per il 2016, il limite del 10,60 per mille può essere superato dello 0,8 per mille, fino ad un tetto dell'11,4 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 dispone che le aliquote TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682, lettera b) – numero 2, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione dell'immobile, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione di entrate proprie dell'Ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, provvedere nel rispetto di quanto disposto dall'art. 251 del D. Lgs n. 267/2000, alla determinazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla Legge;

Visto l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011 che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente*

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Visto il regolamento dell'IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2013

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di protocollo n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo generale n. _____ del _____;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto,

1. **RIDETERMINARE ed APPROVARE** le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dalla vigente normativa come di seguito quantificate nel prospetto seguente comprensivo anche della previsione della detrazione sull'abitazione principale:

Fattispecie	Aliquota massima IMU dal 1/1/2019	Aliquota massima TASI dal 1/1/2019	Detrazione Dal 1/1/2019
Abitazione principale cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	Esente	Esente	
Abitazione principale cat. Catastale A/1-A/8-A/9	6 per mille	Esente	Euro 200,00
Altri fabbricati	10,60 per mille	Esente	
Fabbricati di categoria D	10,60 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	Esente	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. (fabbricati)	Esente	2,5 per mille	
Fabbricati rurali strumentali	Esente	1 per mille	
Aree fabbricabili	10,60 per mille	Esente	
Terreni agricoli	Esente	Esente	

2. **STABILIRE** che le modifiche apportate alle predette aliquote sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento laddove in essi contenuti.
3. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2000 la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
5. **TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dell'erogazione dei contributi erariali spettanti all'Ente;
6. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.
7. **PUBBLICARE** la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Randazzo.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ante riportata e presentata da IV SETTORE

Il Responsabile del servizio interessato — ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 18/06/2019

IL RESPONSABILE

Il Responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE.

Randazzo, li 18/06/2019

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ATTESTA che la complessiva spesa di Euro _____ trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i capitolo/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li _____

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA